



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1204 del 22 novembre 2017

relativa ad una segnalazione in merito ad ipotesi di inconferibilità in società partecipate della Città Metropolitana di Catania e del Comune di Catania. - *Fascicolo n. UVIF 2137/2017*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 22 novembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibilità e incompatibilità»;

VISTA la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF);

Fatto.

Con istanza acquisita al protocollo dell'Autorità n. 44560 del 23 marzo 2017, il Gruppo Parlamentare del Movimento 5 Stelle della Camera dei Deputati, ha segnalato dei potenziali profili di inconferibilità in relazione a taluni incarichi conferiti in società partecipate dalla Città Metropolitana di Catania e dal Comune di Catania.

In particolare, si fa riferimento agli incarichi del dott. S. M., della Dott.ssa F. G. e del dott. C. L., rispettivamente nominati amministratore unico della Pubbliservizi S.p.A., presidente della società ASEC S.p.A e presidente del consiglio di amministrazione di AMT Catania S.p.A.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Posizione del dott. S. M.

La prima vicenda di cui alla presente segnalazione, riguarda una situazione di inconferibilità che sussisterebbe in capo al dott. M., al quale, nel dicembre 2016 è stato conferito l'incarico di amministratore unico della "Pubbliservizi S.p.A.", società multiservizi, partecipata della Città Metropolitana di Catania per il 99.5% del capitale sociale.

Tale nomina si sarebbe aggiunta ad un analogo incarico di vertice ricoperto dall'interessato e cioè quello di commissario liquidatore della società "Il Sole dell'Etna" (con nomina del 19/12/2012), altra società partecipata dalla Città Metropolitana di Catania.

Ai sensi dell'art. 7, comma secondo, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 : *"A coloro che nei due anni precedenti (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"*.

Sul punto, in diverse occasioni, l'Autorità ha evidenziato che il liquidatore, in ragione degli ampi poteri gestori – seppur funzionali allo scioglimento della società - deve essere assimilato all'amministratore delegato ed al Presidente con deleghe gestionali (cfr. orientamento n. 21 del 28 maggio 2014; orientamento n. 56 del 11 luglio 2014).

Occorre evidenziare che il dott. M. dopo pochi mesi dalla nomina si è dimesso dalla "Pubbliservizi S.p.A."; in data 22 marzo 2017 tale incarico è stato conferito al dott. S. O.

Con nota prot. 113740 del 3.10.2017, questa Autorità ha chiesto informazioni al RPCT della "Pubbliservizi S.p.A.", al RPCT della Città metropolitana di Catania, e per conoscenza all'interessato, circa la presunta sovrapposizione dei predetti incarichi nel periodo da dicembre 2016 a marzo 2017.

Con nota prot. 114613 del 5 ottobre 2017, il dott. M. ha comunicato di aver dimesso la carica di liquidatore della società "Il Sole dell'Etna S.p.A." a decorrere dal 16 gennaio 2014, per effetto del fallimento della stessa e della conseguente nomina di altro soggetto in qualità di liquidatore. A corredo di tale dichiarazione, lo scrivente ha allegato copia della sentenza dichiarativa di fallimento n. 2/2014 del Tribunale di Catania.

Un'altra comunicazione in tal senso, acquisita al n.117865 di protocollo dell'Autorità in data 17/10/2017, è pervenuta da parte del RPCT della Città Metropolitana di Catania.

In base a quanto sopra comunicato, il lasso temporale intercorso tra la dismissione del primo incarico e il conferimento del secondo, risulta sufficiente per escludere l'applicazione della citata disposizione di cui all'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. 39/2013.

Tanto premesso, si può escludere la sussistenza di profili di inconferibilità, riguardo alla nomina del dott. S. M. nella carica di amministratore unico della Pubbliservizi S.p.A.

Posizione della dott.ssa F. G.

La seconda vicenda riguarda la posizione della dott.ssa F. G. attuale presidente della società ASEC S.p.A., società partecipata del Comune di Catania che gestisce la distribuzione di gas nel territorio comunale.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

La dott.ssa G. prima di essere nominata, a settembre 2016, quale presidente della società ASEC S.p.A, ha rivestito l'incarico di presidente della ASEC Trade Srl società del gruppo ASEC, dal 2014 fino alle sue dimissioni in data 30/05/2015. La ASEC Trade Srl risulta interamente controllata da ASEC S.p.A. (che ha iniziato la sua attività il 1° gennaio del 2004, per effetto del conferimento del relativo ramo d'azienda "vendita gas" operato da ASEC S.p.A.).

Entrambe le società, ASEC S.p.A. e ASEC Trade Srl, rientrano nella nozione di ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1 comma 2 lett. c), poiché si tratta di società che esercitano funzioni amministrative e attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Anche in questo caso viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 7, comma secondo, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013 : *“A coloro che nei due anni precedenti (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”*.

In merito alla definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», si intendono, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. l): *“Gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”*.

Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto ASEC S.p.A., al Presidente spettano la firma e la rappresentanza sociale dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente, inoltre (art. 21), spetta il compito di convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e di vigilare (art. 24) sugli organismi di amministrazione delegata al solo scopo, ove lo ritenga opportuno, di riferire al consiglio.

Come spesso si riscontra negli statuti delle società e in quelli degli enti pubblici, il Presidente è titolare del potere di rappresentanza legale, dal quale discende anche la legittimazione attiva e passiva a stare in giudizio in nome e per conto dell'ente. Inoltre al Presidente sono assegnati i poteri tipici correlati al compito di far funzionare il CdA in modo efficiente, come indicati dall'art. 2381 c.c.

In base ai precedenti dell'Autorità sul punto, tale prerogativa non è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 1 comma 2) lett. l) del d.lgs. n. 39/13, ai fini della applicabilità della disciplina delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Infatti, sebbene il potere in questione sia strettamente connaturato alla gestione, in quanto concerne la possibilità di porre in essere atti gestionali in nome e per conto dell'Ente rappresentato, lo stesso non costituisce indice dell'assegnazione di “deleghe gestionali dirette”. A conferma di ciò, si consideri che anche i componenti del consiglio di amministrazione – ai quali è solitamente è riconosciuta la rappresentanza legale dell'ente di appartenenza - non sono inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/13, essendo necessaria l'attribuzione di prerogative ulteriori, tali da rendere assimilabile la posizione ricoperta a quella di amministratore delegato.

Analogamente a quanto evidenziato in numerosi pronunciamenti dell'Autorità sul tema (cfr, *ex multis* la delibera n. 164 del 17 febbraio 2016), anche nel caso in esame, nello statuto dell'ente è previsto un direttore generale che, in maniera piena ed operativa, assume in se le funzioni gestionali dell'Ente.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Nel caso in esame, pertanto, si può affermare l'insussistenza di una situazione di inconferibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013.

Posizione del dott. C. L.

La terza vicenda oggetto di segnalazione, riguarda la posizione del dott. C. L. già presidente del consiglio di amministrazione di AMT Catania S.p.A (Azienda Metropolitana Trasporti Catania S.p.a.), dimissionario in data 22 settembre 2016 da tale carica e nominato in pari data consigliere della medesima società; il dott. L. è stato, poi, riconfermato nella qualità di presidente con verbale dell'assemblea dei soci del 24 marzo 2017.

Anche in questo caso occorre richiamare la previsione di cui all'art. 7, comma secondo, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013: *“A coloro che nei due anni precedenti (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”*.

Con riferimento alla previsione sopra citata, questa Autorità, con delibera n.48/2013, ha, peraltro, osservato che il divieto opera soltanto per quanto riguarda l'incarico di amministratore presso un diverso ente e non impedisce invece la conferma dell'incarico già ricoperto.

Inoltre, anche nel caso di specie, dallo statuto della società si evince che i poteri riconnessi alla carica di presidente non sono di natura gestoria; tali poteri risultano, infatti, attribuiti al direttore generale (art. 26: *“Il direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza”*).

Tanto premesso, si ritiene che la posizione del dott. C. L. non rientri nella citata fattispecie di cui all'art.7 del d.lgs. 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

- l'insussistenza, nei casi esaminati, di violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013, disponendo l'archiviazione del fascicolo;
- la trasmissione della presente delibera ai segnalanti, al RPCT del Comune di Catania, al RPCT della Città metropolitana di Catania ed agli interessati.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 novembre 2017

Per il Segretario, Valentina Angelucci